

Deliberazione n. 86 /2022/PRSP/Castelmassa (RO)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 2 marzo 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2, del 3 luglio 2003, e n. 1, del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sui Bilanci 2017-2019 e 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Castelmasa (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 9/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, confluite in quanto ancora in itinere nei successivi programmi di controllo, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Castelmasa (RO), ente di piccole dimensioni (4.102 abitanti), ed

in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sui bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Castelmassa è stato destinatario:

- della deliberazione n. 443/2018/PRSE con la quale questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018, aveva evidenziato criticità relative al FCDE;
- della deliberazione n. 210/2019/PRSE con la quale la Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, aveva rilevato criticità in relazione alle anticipazioni di cassa.

1.1. L'analisi svolta ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione, che hanno reso necessario approfondimenti istruttori (formulati con nota prot. n. 5146 del 05.10.2020 e sollecito in data 20.01.2021) a cui l'Ente ha fornito i dovuti chiarimenti con nota prot. 1347 del 29 gennaio 2021 - a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei conti - pervenuta solo in data 28 settembre 2021 ed acquisita al prot. C.d.c. n. 9918 in pari data.

È stato riscontrato, in sede istruttoria (screenshot allegato agli atti) che l'Ente aveva dato riscontro alla nota a seguito del sollecito formale ma, in realtà, non aveva completato la procedura e, quindi, il sistema non aveva acquisito il documento.

Nello specifico, dall'analisi sono emerse le criticità di seguito evidenziate, gran parte delle quali comuni ad entrambi gli esercizi finanziari in esame:

- 1) violazione dei termini di legge per la trasmissione alla BDAP delle risultanze del bilancio di previsione 2017;
- 2) incongruenze di dati in relazione al metodo utilizzato ed alla congruità del FCDE;
- 3) sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto competenza;
- 4) reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria a fronte di una ricorrente carenza di liquidità. Mancata valorizzazione della cassa vincolata. Mancato rispetto del parametro di deficitarietà 9 (*"Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti"*) nel 2017 e P3, indicatore 3.2 (*"anticipazioni chiuse solo contabilmente"*) > di 0;
- 5) indice di tempestività dei pagamenti positivo;
- 6) mancato rispetto, nell'esercizio 2017, del parametro di deficitarietà n. 7 sullo stock del debito (270,43% su un limite del 150%) e presenza di contratti derivati in assenza

di costituzione di apposito fondo rischi;

- 7) carenze nel sistema informativo, che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- 8) mancata adozione, da parte del responsabile del servizio finanziario, limitatamente al 2017, delle linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinario svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

1.2. Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune può essere così riassunta.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. n. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	168.496,91	25.543,02
Equilibrio di parte capitale	-68.113,34	179.000,00
Saldo delle partite finanziarie	0	0
Equilibrio finale	100.383,57	204.543,02

Il risultato della gestione di competenza esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, sia per quel che riguarda l'esercizio 2017, che per il 2018.

Nell'esercizio 2017, l'avanzo non è stato applicato né in parte corrente né in conto capitale. Di conseguenza, per il 2017, il l'equilibrio di parte corrente, al netto dell'avanzo utilizzato in entrata e dell'eventuale disavanzo in spesa, risulta positivo per euro 168.496,91. Il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti è adeguato (108,23%). Anche il grado di autonomia finanziaria è buono (93,22%). L'equilibrio negativo di parte capitale, nell'esercizio 2017, trova ampia compensazione nell'equilibrio di parte corrente.

Nell'esercizio 2018, si registra un miglioramento, considerando il saldo in conto capitale. L'equilibrio, però, si è ottenuto anche con il concorso di avanzo applicato, finanziato, comunque, con avanzo vincolato (per vincoli derivanti da contrazione di mutui), capiente, utilizzato in entrata (in conto capitale) per complessivi euro 309.000,00. Non risulta applicata alcuna componente di disavanzo in spesa e non risulta applicato avanzo in parte corrente. Di conseguenza, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo, è positivo. Il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti (99,82%), è in peggioramento rispetto al 2017, mentre il grado di autonomia finanziaria si conferma buono (90,50%), ma anch'esso in peggioramento rispetto al 2017.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	0	0
Residui attivi	3.701.295,13	2.824.006,37
Residui passivi	2.450.760,13	1.860.264,93

FPV	378.457,86	256.505,18
Risultato di amministrazione (A)	872.077,14	707.236,26
Totale accantonamenti	562.927,14	507.379,94
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>559.438,84</i>	<i>502.915,54</i>
Totale parte vincolata	309.150	179.150,00
Totale parte destinata agli investimenti	0	0
Totale parte libera (E)	0	20.706,32

In entrambi gli esercizi finanziari considerati il Fondo cassa è pari a zero.

Nell'esercizio 2017, si azzerava anche la quota disponibile (E).

Il risultato contabile di amministrazione (A) rispetto all'esercizio 2016 è aumentato (+13,60%), ma essendo il fondo cassa pari a zero, nella sostanza, l'intero avanzo è costituito da crediti. La composizione dell'avanzo vede un FCDE, calcolato con il metodo semplificato, di valore pari ad euro 559.438,84. Dagli atti emerge che i residui attivi di parte corrente originatisi nella competenza sono superiori a quelli smaltiti.

Nell'esercizio 2018, il risultato di amministrazione (A) rispetto al 2017, è diminuito (-18,90%), ma si è valorizzata la quota disponibile (E), che nel 2017 era nulla, sia pure in un importo davvero esiguo. Essendo anche per l'esercizio 2018 il fondo cassa pari a zero, il risultato di amministrazione 2018 è costituito interamente da crediti. La composizione dell'avanzo vede un FCDE, di valore pari ad euro 502.915,54.

In relazione alla definizione dell'FCDE è stato esperito approfondimento istruttorio finalizzato a comprendere le modalità di calcolo dello stesso, per entrambi gli esercizi finanziari all'esame, in considerazione anche dell'esiguità della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2018 e, soprattutto, del volume dei crediti eliminati (euro 111.226,25) sempre nel 2018, corrispondenti al totale dei residui attivi cancellati.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.378.425,93	1.010.785,40	73%	1.278.444,67	1.127.205,41	88%
Tit.1 competenza	2.717.155,84	1.341.040,06	49,35%	2.536.262,08	1.509.037,93	59,50%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	656.669,08	576.183,94	88%	688.287,74	360.303,06	52%
Tit.3 competenza	840.965,94	317.149,21	37,71%	861.616,98	462.904,86	53,73%

Si riscontra, pertanto, una sofferenza generalizzata nella capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza a cui si unisce l'assenza di riscossioni in relazione al recupero dell'evasione tributaria per entrambi gli esercizi considerati, nonostante vi siano accertamenti, rispettivamente, per euro 129.000,00 (2017) e 85.000,00 (2018).

Sebbene l'Organo di revisione non segnali particolari difficoltà in sede di riscossione, tale difficoltà emerge in modo evidente a fronte della ricorrente carenza di liquidità, come deducibile dalla situazione di cassa. Inoltre, in entrambi gli esercizi considerati l'indice di tempestività dei pagamenti è positivo, il che evidenzia ritardi nei pagamenti.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	0	0
Anticipazione di tesoreria	3.496.071,76	3.622.606,44
Cassa vincolata	0	0
Tempestività dei pagamenti	+33,82	+40,77

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non risulta valorizzata la cassa vincolata.

Per l'esercizio 2017, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in competenza, compensato dal saldo positivo in conto residui, con il risultato finale di un fondo cassa nullo, esattamente come quello iniziale.

Quanto alle anticipazioni di tesoreria, l'esposizione è continuativa per 365 giorni e l'anticipazione non è stata restituita al 31/12 per un importo di € 444.032,82, rimasto a residuo. Ciò ha comportato il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 9 (*Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti*), analogamente a quanto già riscontrato per tutto il triennio 2015-2017.

Per l'esercizio 2018, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in competenza, compensato dal saldo positivo in conto residui, con il risultato finale di un fondo cassa nullo, esattamente come quello iniziale.

Quanto alle anticipazioni di tesoreria, anche per l'esercizio in esame l'esposizione è stata continuativa per 365 giorni e l'anticipazione non è stata restituita al 31/12 per un importo di € 438.667,20, rimasto a residuo. Ciò ha comportato il mancato rispetto, anche per il 2018, del nuovo parametro di deficitarietà relativo alle anticipazioni chiuse solo contabilmente (P3, indicatore 3.2 "*anticipazioni chiuse solo contabilmente*" > di 0), in continuità con il triennio 2015-2017 con riferimento al parametro n. 9.

In relazione alla riscontrata criticità è stato esperito approfondimento istruttorio finalizzato ad acquisire le ragioni che hanno determinato, in modo così ricorrente, il deficit di cassa e lo squilibrio finanziario, nonché le misure intraprese, o in procinto di adottare, dall'Ente per evitare il reiterarsi ulteriore di tale criticità.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	10.379.779,72	9.584.094,75

Nel 2017, non risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 7 (che si attesta al 270,43% sul limite di 150).

Per il 2018, il parametro P4 (Sostenibilità debiti finanziari) risulta rispettato, con una percentuale pari a 9,03%. Emerge dagli atti che a tale risultato positivo ha contribuito il fatto che l'Ente ha usufruito dell'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, comma 729) per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,

che ha dato a detti enti la possibilità di corrispondere l'ammontare degli oneri in scadenza nel 2018, a Cassa DD.PP, ripartiti in dieci rate annuali senza interessi e sanzioni con decorrenza dall'esercizio 2019.

Risulta, altresì, in atti (Relazione dell'Organo di revisione, Sezione Finanza derivata) che l'Ente ha in uso strumenti di finanza derivata e, precisamente, n. 2 contratti derivati per un importo complessivo, quale capitale di riferimento, di € 11.012.000 (capitale di riferimento corrispondente per entrambi ad € 5.506.000). Sono stati stipulati a seguito dell'emissione di B.O.C. nel 2006, a cui è seguito il contratto swap di ammortamento e, in corrispondenza, l'ulteriore derivato "*Interest Rate Swap Collar*" con cap 5,75% -floor 2,75%.

Il tasso annuo relativo ai BOC ventennali emessi (che hanno consentito l'estinzione di mutui con Cassa DD.PP. al tasso del 7-7,5%) è, invece, del 3,96%.

Come emerge dalla relazione del revisore con riferimento al 31/12/2018, il secondo derivato, che scade nel 2026, ha *mark to market* positivo (€ 261.388) e l'andamento, il differenziale dei flussi positivi e negativi, dal 2006 al 2018, ha portato ad un totale di € 372.125,45, positivo. I flussi, sempre positivi ad esclusione degli esercizi 2007 e 2008, sono stati iscritti al Tit. III delle Entrate e sono stati destinati a spese correnti non ricorrenti e/o una tantum.

L'altro derivato (*mark to market* = € 3.736.190), che scade nel 2026, è stato sottoscritto con finalità di ammortamento e quindi non prevede flussi positivi, ma solo negativi (rate fisse di € 91.000 corrisposte ogni semestre) e non prevede l'estinzione anticipata. Alla fine del 2018, sono state corrisposte n. 25 rate semestrali per il valore complessivo di € 2.275.000, accantonamento di capitale finalizzato alla restituzione dei B.O.C. di € 3.441.250.

Considerando l'andamento complessivo dei due contratti e dei relativi flussi, si evidenzia che i flussi positivi del primo non compensano le rate di ammortamento del secondo, che sono fisse. Nel biennio 2017-2018 si è verificato un aumento dei flussi positivi, comportante, quindi un miglioramento della tendenza complessiva dei differenziali (1,02%), che, tuttavia, nel complesso rimangono negativi e, con riferimento al 2018, incidono sulle entrate correnti per il 3,86% e sulle spese correnti per il 3,91%. I flussi positivi utilizzati per spese correnti non ripetitive e/o una tantum incidono sulle spese correnti per l'1,00%.

L'Ente, sulla base delle caratteristiche dei due derivati, non ha ritenuto di costituire un fondo rischi. Sul punto l'Organo di revisione nel questionario (Sez. II, quesito 3.2.1.) ha precisato che, "*considerata la garanzia contrattuale "collar", il cui rischio è contenuto nel limite cap 5,75% - floor 2,75%, il limite di un'eventuale perdita annuale è previsto nel bilancio di previsione*".

Emerge dai questionari che l'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione per gli esercizi 2017 e 2018, che:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di particolare criticità;
- il rendiconto è stato approvato nei termini sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario per il 2017. Dalla Sezione V del questionario risulta che non è stata adottata la contabilità economico-patrimoniale, in quanto rinviata al 2018 e in tale annualità adottata.

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

Nel loro percorso evolutivo, infatti, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Pertanto, il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere

nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

L'esame della Corte, va peraltro precisato, è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.1. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato, precisato e documentato in sede istruttoria, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2.1.1. Violazione dei termini di legge per la trasmissione alla BDAP delle risultanze del bilancio di previsione 2017

Risulta in atti che, mentre la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018, diversamente si è registrato un ritardo nell'invio per il bilancio di previsione 2017 (approvazione in data 3.2.2017 e trasmissione in data 7.7.2017).

In sede istruttoria, l'Ente ha confermato il ritardo ascrivendolo a fattori di origine informatica poiché *“più volte i controlli informatici interni che precedevano l'invio dei file alla piattaforma BDAP riscontravano esito negativo che non consentiva la trasmissione”*. Ad un ulteriore controllo, tuttavia, si è riscontrato che il primo invio, con esito negativo, risale al 7/3/2017, oltre il termine ma in modo contenuto.

L'Ente, sempre in sede istruttoria, ha confermato di non aver dato corso ad assunzioni di personale, né a contratti di servizi.

La Sezione prende atto di quanto emerso dall'interlocutoria con l'Ente.

Auspica, per il futuro, il rispetto dei termini di legge per la trasmissione dei dati che alimentano la BDAP. Ricorda, a tal proposito, che, al di là del sistema sanzionatorio dettato dall'art. 9, commi 1, quinquies e ss. del D.L. 113/2016, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l'inadempimento incidono anche sul versante delle entrate in conseguenza delle modifiche - introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) -, all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento.

2.1.2. Incongruenze di dati in relazione al FCDE

Sulla base di quanto dichiarato nel questionario e su quanto affermato nella relazione dell'Organo di revisione, relativamente al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018, è emerso che l'Ente ha utilizzato il metodo semplificato, di cui al D.M. 20 maggio 2015, per la determinazione a consuntivo del FCDE. Tuttavia, con riferimento in particolare al rendiconto 2018, sono sorte perplessità circa l'adeguatezza del fondo, in considerazione del fatto che negli atti non è stato possibile trovare conferma del fondo crediti definitivamente accantonato e soprattutto del volume dei crediti eliminati (euro

111.226,25), corrispondenti, in specie, al totale dei residui attivi cancellati e che, invece, dovevano essere considerati nella proporzione della percentuale di accantonamento.

Emerge in atti che nel 2017, rispetto a quanto rinvenibile nel quadro afferente alla composizione del FCDE, corrispondente all'allegato al rendiconto, in cui l'importo indicato corrisponde al minimo accantonabile (€ 284.483,22), l'Ente ha poi accantonato praticamente il doppio.

Nel 2018, dal prospetto in cui si esplicita il calcolo dell'FCDE (metodo semplificato) si evince che sono stati cancellati crediti inesigibili per un importo di € 111.226,25 e il fondo crediti definitivamente accantonato ammonta ad € 54.702,95 – dato, quest'ultimo non verificabile, e di cui non c'è traccia in BDAP come stanziamento definitivo -, giungendo alla definizione del FCDE finale per un importo di € 502.915,54.

Quanto ai crediti inesigibili cancellati, essi corrispondono al totale dei residui attivi eliminati, che si riconducono a tutti i Titoli delle entrate, compreso il Tit. IV (entrate in conto capitale), i cui residui attivi eliminati ammontano ad € 80.823,32. Facendo, quindi, riferimento al prospetto dimostrativo dell'Organo di revisione, il FCDE accantonato potrebbe essere insufficiente.

Da quanto risulta in BDAP e nel prospetto allegato al rendiconto 2018, il FCDE risulta essere costituito da una quota afferente al Tit. I per un importo di € 205.439,49, pari al 16,07% del totale dei residui, da una quota relativa a vendita e gestione dei beni (€ 48.071,32, pari al 24,30% del totale dei residui) e da una quota relativa a rimborsi e altre entrate correnti (€ 85.152,63, pari al 28,92% del corrispondente totale dei residui) e da una quota relativa ai proventi derivanti dalle sanzioni per violazione CdS (€ 33.851,20, pari al 17,27% sul totale dei residui); tutte queste ultime quote afferiscono al Tit. III. Si aggiunge, infine, una quota, relativa alla tipologia di entrata "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" del Tit. II, per un importo accantonato di € 130.400,90, pari al 60,64% dei residui totali.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato l'ammontare del fondo (euro 502.915,54) precisando che tale accantonamento *"è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) e può essere costituito utilizzando una delle seguenti modalità: Metodo A (...); Metodo B (...); Metodo C) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio di ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. La risultanza del FCDE del Comune di Castelmassa è conseguente all'applicazione combinata del metodo C"*. L'Ente ha quindi trasmesso le tabelle dimostrative della dinamica di calcolo del FCDE dalle quali emerge che l'Ente ha accantonato un importo leggermente superiore a quello derivante dal metodo C (euro 495.348,30).

Le criticità rilevate sono, pertanto da ritenersi superate.

2.1.3. Sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto competenza

L'analisi svolta ha evidenziato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui che in conto competenza, a cui si accompagna l'assenza di riscossioni per quel che riguarda il recupero dell'evasione tributaria in entrambi gli esercizi finanziari,

nonostante vi siano accertamenti (euro 129.000,00 nel 2017 ed 85.000,00 per il 2018).

Questo sebbene l'Ente abbia una buona capacità di realizzo delle previsioni in accertamenti, con riferimento alle entrate proprie (per l'esercizio 2017: Tit. I: 99,44%; Tit. II: 67,62%; Tit. III: 82,01%; Tit. IV: 53,43%; per il 2018: Tit. I: 90,84%; Tit. II: 80,38%; Tit. III: 79,40%; Tit. IV: 3,43), pur con qualche sofferenza soprattutto per quel che riguarda il Tit. IV.

La Sezione rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell'efficacia della riscossione e dei pagamenti. Ricorda, altresì, che i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'Ente può applicare negli esercizi successivi.

Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

La Sezione, pertanto, richiama l'Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari e, nel contempo, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni, soprattutto in sede determinazione delle previsioni di entrata, al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate, e di vigilare sull'andamento del fenomeno, anche in vista della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2.1.4. Reiterato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria. Mancata valorizzazione della cassa vincolata. Sforamento del par. 9 e del parametro P3, indicatore 3.2

L'Ente fa un uso costante e reiterato dell'Istituto delle anticipazioni di tesoreria, per importi considerevoli, con esposizione continuativa per 365 giorni all'anno, resa ancor più critica dalla mancata restituzione al 31/12 di importi significati, tanto che sin dal 2015 registra lo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9 "*Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti*" nonché, nel 2018, anche del nuovo parametro P3, indicatore 3.2 ("*anticipazioni chiuse solo contabilmente*") > di 0.

Va anche evidenziato che, in entrambi gli esercizi considerati, il fondo cassa è pari a zero e la cassa vincolata non valorizzata.

2.1.4.1. In sede istruttoria l'Ente ha confermato quanto già rappresentato nel corso dell'istruttoria svolta per l'esame sul rendiconto 2016, ossia che il Comune di Castelmassa ha una estensione territoriale limitata di 11,90 Km² (tra i più piccoli della provincia di Rovigo) con una densità abitativa di 344 abitanti per Km², la più alta dopo il Comune capoluogo, e, nonostante le piccole dimensioni, sostiene valori ed eroga servizi, alla stregua di enti di classe superiore (10.000 abitanti), sia alla propria cittadinanza che alle popolazioni dei comuni limitrofi. Ciò in quanto fanno riferimento ai servizi del comune di Castelmassa i comuni limitrofi più piccoli "*che sono addirittura sprovvisti anche dei servizi inerenti all'istruzione pubblica (scuola elementare e scuola media di primo grado)*". Nel territorio sono poi collocate strutture comunali di servizio pubblico interterritoriale, quali comando carabinieri, distaccamento vigili del fuoco, centro intercomunale protezione civile, centro sociale anziani, impianti sportivi e piscina, mercato, fiera annuale, teatro, scuola materna e per l'infanzia, scuola superiore (istituto d'arte).

Le strutture in questione comportano una costante spesa corrente per interventi manutentivi, per cui il flusso dei pagamenti è molto più veloce di quello delle entrate, determinando la persistenza del deficit di cassa, nonostante l'elevata pressione tributaria.

A ciò si aggiunge la difficoltà a riscuotere i crediti da parte ministeriale (Ministero dell'Interno) e da parte degli altri enti (Provincia, enti locali in convenzione), in relazione proprio ai servizi erogati e alle strutture nel territorio sopra elencate, a cui sono correlate spese fisse e indispensabili per il regolare funzionamento dei servizi stessi (e in riferimento ai quali forse si spiega il FCDE costituito anche in connessione a trasferimenti da amministrazioni pubbliche).

L'Ente, ha rappresentato che al 31/12/2018 risultavano da incassare i seguenti importi:

- Ministero dell'Interno: canone caserma carabinieri: euro 30.009,00; Canone caserma vigili del fuoco: euro 58.000,00;
- rimborso oneri del servizio di segreteria convenzionato: euro 36.000,00;
- rimborso oneri del servizio di ragioneria convenzionato: euro 39.000,00;
- contributo statale in conto interessi mutui impianti sportivi: euro 15.100,00;
- rimborso Comuni per funzioni associate: euro 22.622,22;
- rimborso oneri del servizio di polizia locale convenzionato: euro 48.000,00;

– contributi regionali finanziamento OOPP (pagamenti anticipati): euro 84.293,97.

Complessivamente, quindi, vi sono entrate di pertinenza dell'esercizio per un importo di euro 333.025,19, a fronte di servizi erogati e spese sostenute dal Comune, che sono state accertate e riportate a residui attivi e riscossi negli esercizi successivi.

L'Ente, comunque, ha precisato che da tempo sta cercando di allineare la dinamica degli incassi e dei pagamenti.

La Sezione, nel prendere atto della peculiare situazione in cui si trova il Comune di Castelmasa, non può che confermare anche per gli esercizi in esame le considerazioni fatte per il 2016 (deliberazione n. 210/2019/PRSE), ovvero che, anche se l'Ente sembra già erogare tutti i servizi erogabili, tuttavia non si può non riflettere sul fatto che la sua attività sembra essere al limite del sostenibile: fondo cassa nullo, e avanzo di amministrazione praticamente bloccato dagli accantonamenti (FCDE) e dai vincoli.

Quanto al reiterato ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa, il Revisore contabile, in sede istruttoria, ha rappresentato che *<sin dal suo recente insediamento, ha coinvolto l'amministrazione comunale e il responsabile finanziario per individuare le eventuali "cause atipiche" del continuo protrarsi dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa. In merito, per il superamento della situazione di stallo della cassa si darà corso all'analisi attenta ed accurata delle cause, iniziando da subito con una serie di azioni con effetto a breve termine, rappresentate dal "pilotaggio dei tempi attivi e passivi di cassa" nel rispetto dei termini di legge, dal contenimento e dalla riqualificazione delle spese correnti per rilevare se il perdurare della sofferenza di liquidità derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti e non costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri (strutturali) nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che concretamente può sostenere. Di tali attività si darà riscontro a codesta Corte>*.

La Sezione prende positivamente atto di quanto assicurato dall'Organo di revisione e raccomanda all'Amministrazione di intraprendere le opportune azioni correttive posto che, come già osservato in sede di controllo sugli esiti del Rendiconto dell'esercizio 2016 (deliberazione 210/2019/PRSE), il ripetuto utilizzo di anticipazioni di tesoreria rientra tra gli indicatori che denotano uno squilibrio finanziario. In specie, tra l'altro, la situazione è particolarmente critica posto che negli ultimi esercizi (almeno dal 2015 in poi) è stato sistematicamente sfiorato il parametro di deficitarietà strutturale n. 9 e, nel 2018, anche il nuovo parametro P3, indicatore 3.2, che evidenziano l'incapacità di rifondere a fine anno le anticipazioni ricevute dal Tesoriere, per cifre significative. Occorre, quindi, che l'Ente intraprenda concretamente ogni utile sforzo per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, infatti, costituisce una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro onerosa.

2.1.4.2. In entrambi gli esercizi finanziari considerati, non risulta valorizzata la cassa

vincolata. Ciò non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12 di ciascun anno considerato. Tuttavia, sul punto, va evidenziata l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione.

Va in proposito ricordato che esistono diverse tipologie di entrate cd. vincolate:

- a) entrate vincolate a destinazione specifica, individuate dall'art. 180 TUEL comma terzo lettera d);
- b) entrate vincolate ai sensi dell'art. 187 TUEL comma terzo-ter lettera d);
- c) entrate con vincolo di destinazione generica.

Va, altresì, ricordato che la necessità che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedurali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si vedano anche le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*. Si richiama, altresì, il principio contabile applicato All. 4/2 al d.lgs- n. 118/2011, paragrafi 10.2 e 10.6.

Si raccomanda, pertanto, il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione.

2.1.5. Indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+33,82 per il 2017 e +40,77 per il 2018).

La Sezione ricorda in proposito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve

adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del menzionato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

2.1.6. Mancato rispetto, nell'esercizio 2017, del parametro di deficitarietà n. 7 sullo stock del debito. Contratti derivati.

Nel 2017, non risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 7 "*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*" che, in specie, si è attestato al 270,43% su un limite del 150%.

La Sezione rileva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata, pur nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 T.U.E.L., tra l'altro unitamente a tutte le altre criticità sopra evidenziate, determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

A ciò si aggiunge che nell'esercizio 2018 il nuovo parametro P4, indicatore 10.3 "*Sostenibilità dei debiti finanziari*" è stato rispettato anche grazie al rinvio del rimborso della rata di ammortamento del 2018 a Cassa DD.PP. di cui all'art. 1, comma 729, della l. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), norma agevolativa per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La Sezione raccomanda un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente e del livello di indebitamento, tenuto conto anche dei contratti di finanza derivata in essere e della scelta operata di non costituire apposito fondo rischi, prevedendo cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art.

193, comma 2, del T.U.E.L.

2.1.7. Carenze nel sistema informativo.

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati la Sezione rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito I2 della Sez. IV del questionario, sia per il 2017 che per il 2018).

In proposito si richiamano gli obblighi di controllo e le cautele legati alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate che, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

La Sezione raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, e ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es. sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano.

2.1.8 Mancata adozione delle linee di indirizzo e/o di coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari

Dall'analisi dei questionari emerge che il responsabile del servizio finanziario dell'Ente, nell'esercizio 2017, non ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinario svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (risposta negativa al quesito n. 16 delle "Domande preliminari" del questionario 2017). Le stesse sono state, invece, adottate nel 2018.

Sul punto la Sezione, pur considerando che nel corso degli esercizi considerati non si sono verificate situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio che, come sopra rappresentato, sono stati rispettati sia a preventivo che a consuntivo, non può esimersi dal richiamare l'attenzione dell'Ente sull'importanza dell'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché dell'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi, atta a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Richiama, in proposito, l'art. 147 – *quinquies* del TUEL.

Considerato, comunque, che le menzionate linee di indirizzo e/o di coordinamento sono state adottate nel 2018, la criticità riscontrata può ritenersi superata.

3. Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario. Le rilevate criticità, benché non integranti fattispecie di gravi irregolarità sanzionabili nei termini di cui all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL sono, infatti, comunque potenzialmente suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sui Bilanci di previsione per gli anni 2017-2019 e 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Castelmassa (RO):

1. accerta la tardiva trasmissione dei dati alla BDAP per il rendiconto 2017 (approvazione in data 03.02.2017, invio in data 07.07.2017). Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi per detti adempimenti di legge e raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure per garantire il rispetto dei termini di legge per l'adempimento degli stessi;
2. riscontra, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.1.3), una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza a cui si accompagna l'assenza di riscossioni per quel che riguarda il recupero dell'evasione tributaria in entrambi gli esercizi finanziari. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
3. rileva nei termini di cui in parte motiva (punto 2.1.4.) l'uso reiterato delle anticipazioni di tesoreria, per importi considerevoli, con esposizione continuativa per 365 giorni all'anno, resa ancor più critica dalla mancata restituzione al 31/12 di importi significativi con conseguente sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9 nel 2017 e P3, indicatore 3.2, nel 2018, a fronte di un fondo cassa pari a zero, nonché la mancata valorizzazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio di ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Raccomanda di intraprendere ogni utile sforzo per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili e richiama al rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione;
4. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari, 2017 e 2018, è positivo (+33,82 per il 2017 e +40,77 per il 2018).

Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;

5. rileva lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 sullo stock del debito che si è attestato al 270,43% su un limite del 150%. Raccomanda un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente e del livello di indebitamento, tenuto conto anche dei contratti di finanza derivata in essere e della scelta operata di non costituire apposito fondo rischi, prevedendo scadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.;
6. rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati. Richiama l'ente sugli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate;
7. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Castelmasa (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2022.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Brandolini Elena

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 30 maggio 2022

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini